COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al merito civile
Città della Disfida

SETTORE LAVORI PUBBLICI
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL

"CONTRASSEGNO INVALIDI " E DELLE

" CONCESSIONI DI AREE DI PARCHEGGIO

RISERVATE AGLI INVALIDI"

Articolo 1

Obiettivo del presente Regolamento è quello di dotare l'Amministrazione Comunale di uno strumento che disciplini il rilascio dei "Contrassegni per invalidi" e la concessione dei "Parcheggi e dei posti auto da riservare ai cittadini con gravi difficoltà motorie o impedite", nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo 2

1. **Il presente Regolamento disciplina il rilascio del "Contrassegno invalidi" e la concessione di "Aree di parcheggio riservate ad invalidi" sul territorio del Comune di Barletta.**
2. **Le persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita ed i non vedenti possono ottenere,previa visita medica che attesti questa condizione,il "contrassegno per invalidi" ai sensi dell'Art.381 del DPR 16.12.1992,n°495 e successiva modificazioni ed integrazioni e dell'Art.12 comma 3 del DPR 503/1996.**
3. **Il possesso del contrassegno invalidi CONSENTE ai disabili:**
    - **transitare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico collettivo ed ai taxi;**
    - **circolare nelle aree pedonali,sempre che non ne sia stato disposto espresso divieto;**
    - **circolare nelle zone a traffico limitato;**
    - **circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;**
    - **sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone invalide,tranne nelle aree parcheggio "personalizzato";**
    - **sostare,senza limitazione di tempo,nelle aree di parcheggio a tempo determinato;**
    - **sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta purchè ciò non costituisca intralcio alla circolazione e,comunque, mai quando è esposto il pannello integrativo di zona rimozione;**
    - **utilizzare gli stalli di sosta a pagamento, a titolo gratuito – già disciplinato dal punto 2 della Delibera di Giunta Comunale n.232 del 30.10.2003 -(solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai disabili siti nelle vicinanze risultino occupati).**

4. **Il possesso del contrassegno invalidi NON CONSENTE ai disabili:**
    - **sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli(almeno mt. 3.00);**
    - **sosta su passaggio o attraversamento pedonale;**
    - **sosta in prossimità o corrispondenza dell'intersezione;**
    - **sosta in prossimità o corrispondenza di dosso o curva;**
    - **sosta in prossimità o corrispondenza dei segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista;**
    - **sosta in corrispondenza dei segnali stradali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;**
    - **sosta allo sbocco dei passi carrabili;**
    - **sosta sul marciapiede;**
    - **sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti;**
    - **sosta lungo le vie o corsie preferenziali interessate al transito dei mezzi di trasporto pubblico collettivo.**

In questi casi,sarà consentito lo spostamento del veicolo(Art.159 del vigente Codice della strada) presso un'autorimessa autorizzata.

Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge e con il ritiro del contrassegno qualora non venga utilizzato dal titolare.

Il contrassegno deve essere esposto in originale ed in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio del disabile (Art.12 DPR 24.07.1996, n.503)

Articolo 3

(DPR 16.12.1992 n.495 ,Art.381 – DPR 16.09.1996 n.610,Art.217,ex Art.381 già Art.188 del vigente Codice della Strada)

1. **Per il rilascio del Contrassegno Invalidi l'interessato residente nel Comune di Barletta deve presentare domanda in carta semplice al Sindaco nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve allegare la certificazione medica rilasciata dall'Ufficio S.I.S.P. della A.U.S.L. di appartenenza, dalla quale risulti l'accertamento che la persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione abbia effettivamente la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente compromessa. Tale prestazione medico-legale, non è prevista nei Livelli Essenziali di Assistenza, pertanto è subordinata al versamento di un ticket pari a Euro 18.53 così come previsto dal tariffario regionale ai sensi dell'Art.7 L.R. 36/84 come modificato dalla L.R. n.4 del 08.03.2002;**
2. **Nel caso il disabile sia minorenne o direttamente impossibilitato alla presentazione della domanda,questa sarà redatta a cura del genitore esercente la patria potestà o a cura di un suo convivente. Il rilascio del contrassegno invalidi prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà del mezzo.**
3. **Il Contrassegno ,predisposto per una validità di cinque anni, deve essere convalidato annualmente, presentando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa e sottoscritta con le modalità di cui agli Artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000,n.445, con la quale si dichiari che le condizioni di invalidità non sono mutate;**
4. **Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre patologie,l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al precedente comma 1. In tal caso la relativa certificazione medica deve specificare il periodo di durata della invalidità;**
5. **Nel caso di invalidità permanente il rinnovo avviene con la presentazione di una richiesta in carta semplice corredata dal certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Per il rinnovo del contrassegno già rilasciato per una riduzione temporanea della capacità di deambulare se alla scadenza l'interessato ha ancora gravi difficoltà di deambulazione, deve presentare una domanda per il rinnovo e sottoporsi nuovamente alla visita medico-legale; non è sufficiente il certificato del medico curante;**
6. **Le associazioni di volontariato ,in possesso di automezzi per il trasporto disabili possono richiedere l'assegnazione di uno spazio-sosta per parcheggio nelle adiacenze delle proprie sedi.**

Articolo 4

FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO

1. **1 In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla Autorità di Pubblica Sicurezza;**
2. **Per il rilascio del duplicato (che seguirà con numerazione del contrassegno progressiva) a seguito furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice, copia delle denuncia, numero del precedente contrassegno , ricevuta del versamento di Euro 10.00 da effettuare presso l'Ufficio Economato del Comune.**

Articolo 5

DECADENZA DEL CONTRASSEGNO

1. **La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio;**
2. **In caso di morte del titolare , gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l'eventuale venir meno del parcheggio personalizzato al fine di programmarne la dismissione;**
3. **Il decesso deve essere accertato, attraverso periodici controlli, tramite l'ufficio anagrafe;**
4. **Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne comunicazione entro e non oltre 30 giorni agli Uffici preposti (Ufficio Tecnico del Traffico), anche nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.**

Articolo 6

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

1. **Sul contrassegno disabili rilasciato l'Ufficio dovrà provvedere ,oltre alla plastificazione, anche all'affissione di un bollino rinfrangente olografico antifocopiatura con lo stemma del Comune di Barletta e la dicitura "Città di Barletta";**
2. **Gli Uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno procedere alla creazione di apposita banca dati adeguata alle prescrizioni dell'Autorità garante per la riservatezza dei Dati Personali. La banca dati dovrà essere aggiornata costantemente e ,per un controllo immediato, metterla a disposizione delle competenti autorità.**

Articolo 7

CONCESSIONE AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AD INVALIDI

(Art. 28 Legge 05.021992, n.104 – Artt. 4.2.3. e 8.2.3 del DM 14.07.1989,n.236 – Artt. 10.11.12, DPR 24.07.1996,n.503 – Artt. 7,188 del D.Leg.vo 30.04.1992,n.285 – Art.381 del DPR,n.495/1992 aggiornato con DPR n.610/1996 – Legge Regionale Puglia 01.04.2003,n.6

Le aree di parcheggio riservate alle persone invalide devono essere delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione dell'apposito simbolo;devono inoltre essere affiancate da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo,ovvero per consentire l'accesso al marciapiede.

Articolo 8

1. **Nelle immediate vicinanze degli Uffici Pubblici o di pubblica utilità, nonché degli esercizi pubblici(Comune, Scuole, Biblioteche, Ospedali,Chiese, Cimitero, Stazioni Ferroviarie, Cinema, Sale pubbliche, Strutture Sportive, Associazioni Ristoranti, Mercati, Supermercati, ecc.) dovrà essere predisposta almeno un'area di parcheggio riservata ai disabili, in rapporto 1:50 dei posti auto a disposizione. (Art.8.2.3 del DM 14.07.1989,n.236 e Art.11 del DPR 24.07.1996,n.503)**

Articolo 9

1. **Nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata,il Sindaco può, con propria Ordinanza, assegnare a titolo gratuito un'adeguata area di parcheggio individuata da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno invalidi del soggetto autorizzato ad usufruirne.Tale agevolazione può essere concessa dietro specifica richiesta da parte del detentore del contrassegno invalidi, o un suo convivente nel caso di minorenni o invalidi impossibilitati alla firma. L'agevolazione può essere concessa, pertanto, anche per il parcheggio di veicoli al servizio di non vedenti, minorenni o non titolari di patente di guida,bisognosi di assistenza domiciliare continua e titolari di indennità di accompagnamento;**
2. **Può essere concessa l'agevolazione per una sola sosta di un veicolo, in prossimità del numero civico del domicilio o del posto di lavoro purchè il richiedente presenti dichiarazione di atto notorio attestante che l'abitazione presso la quale è domiciliato o residente non dispone di parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare;Per il parcheggio riservato presso il posto di lavoro il richiedente deve presentare una dichiarazione da parte del datore di lavoro il quale attesti che il disabile lavora presso il luogo dove rivolge istanza indicando, inoltre, gli orari di lavoro. Tale dichiarazione dovrà essere comunque presentata ogni anno alla data di istituzione dell'eventuale stallo personalizzato. I parcheggi per disabili personalizzati sono istituiti con Ordinanza Dirigenziale dell'Ufficio Tecnico del Traffico.**
3. **Sulla tabella relativa all'area di sosta (Art.381 comma 5 del D.P.R. 16.12.1992.n.495 Figura II 79/a) dovrà essere riportato solo il numero del "contrassegno invalidi" al cui servizio è riservata l'area di parcheggio.Sul parabrezza del veicolo situato nell'area di parcheggio dovrà essere esposto il relativo contrassegno invalidi;**
4. **Le spese relative alla realizzazione e/o al rinnovo dello stallo, dell'apposita tabella, della delimitazione dell'area di sosta con strisce gialle e dell'apposito simbolo sulla pavimentazione di cui al presente articolo, nonché per la rimozione quando dovessero cessare le circostanze dell'assegnazione, sono a carico del Comune;**

5. **Ove non sussistano particolari motivi ostativi, l'agevolazione deve essere concessa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso contrario dovrà essere data risposta scritta riportante le motivazioni del diniego.**

Articolo 10

1. **La domanda di concessione dovrà essere prodotta dall'interessato o da un convivente ed indirizzata al Sindaco del Comune di Barletta, nella quale dovranno essere indicate le esatte generalità; data e luogo di nascita; residenza; codice fiscale;**

Dovrà ,inoltre, essere allegato:

- **dichiarazione di non possesso di aree di pertinenza private o altro parcheggio di proprietà;**
- **fotocopia del contrassegno;**
- **fotocopia del libretto di circolazione del mezzo e patente di norma in uso al portatore di handicap o da un familiare convivente, fatta eccezione per minori e non vedenti;**
- **certificazione sanitaria rilasciata dal medico di base, corredata da referti di invalidità rilasciata dalla AUSL competente;**
- **certificato medico legale attestante che ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, con l'indicazione della gravità dello stato di invalidità del disabile;**
- **Per le richiesta di concessione riferiti a minori portatori di handicap, dovrà essere prodotta certificazione con il parere dell'Ufficio Medico legale – S.I.S.P. – della AUSL competente, obbligatorio e vincolante;**
- **La titolarità per il rilascio della concessione è del Dirigente settore LL.PP. – Ufficio Tecnico del Traffico.**

Articolo 11

1. **In fase di prima applicazione del presente regolamento, il Dirigente competente disporrà entro il termine di 90 giorni, un a accurata indagine conoscitiva relativa a : precedenti rilasci dei "contrassegni invalidi"- concessione di aree di parcheggio invalidi ad personam – realizzazione di parcheggi invalidi non personalizzati – mappatuta e ubicazione dei parcheggi sul territorio comunale. In particolare farà verificare la persistenza della validità dei requisiti necessari ai rilasci ed alle segnalazioni, nonché procedere all'acquisizione della documentazione ritenuta insufficiente. la rilevazione di situazioni irregolari, ne comporterà la revoca immediata e l'eventuale applicazione degli opportuni provvedimenti previsti dalla legge, a seconda dei casi.**

Articolo 12

1. **Tutti i rilasci dei contrassegni e delle autorizzazioni di concessione di spazi-sosta personalizzati e generici per disabili dovranno essere annotati su appositi registri e custoditi presso il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio di P.S. ,il Comando Compagnia Carabinieri e la Guardia di Finanza.**

Articolo 13

1. **Per le violazioni al presente Regolamento, quando non costituiscono reato o violazioni di altra natura, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'Art.7 bis del D.Lgs. 18.08.2000,n.267 (articolo aggiunto dall'Art.16,Legge 16.01.2003,n.3) da Euro 25.00 ad Euro 500.00 applicata con le modalità di cui alla Legge n.689 del 24.11.1981.**

RIFERIMENTI DI LEGGE

1. **D.P.R. 27.04.1978,n.384;**
2. **Legge 09.01.1989,n13;**
3. **D.M. LL.PP. 14.07.1989,n.236;**
4. **Legge 15.10.1990,n.295;**
5. **Legge 05.02.1992,n.104;**
6. **D.Leg.vo 30.04.1992,n.285 Artt. 5 – 7 e 188;**
7. **D.P.R. 16.12.1992,n.495 Art.381;**
8. **D.P.R. 24.07.1996,n.503;**
9. **D.P.R. 16.09.1996,n.610;**
10. **Legge Regionale Puglia 01.04.2003,n.6;**
11. **Ordinanza 11.07.2000,n.328 della Corte Costituzionale**